

# La localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

**SEMINARIO NAZIONALE**

**IL CONTRIBUTO DI**

Marzia Marzoli

(Italia Nostra Onlus-Sezione Etruria)

Sogin S.p.A  
via Marsala, 1/C  
00185 Roma

All'attenzione del responsabile del procedimento Dott. Fabio Chiaravalli  
Direttore della funzione  
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

**Oggetto: "Consultazione pubblica per l'avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico"; Osservazioni alla Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ai sensi del D.Lgs. 31/2020.**

## PREMESSA

Il decreto legislativo n. 31 del 2010 ha disciplinato il riassetto della disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prevedendo la costruzione di un parco tecnologico all'interno del quale collocare un deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Lo stesso decreto legislativo stabilisce che la SOGIN debba definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del parco tecnologico e del deposito, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare.

SOGIN, tenendo conto dei criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) elaborati sulla base degli standard dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), definisce una proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.

La Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee è stata trasmessa da SOGIN ad ISPRA il 2/1/2015. Successivamente hanno avuto luogo le fasi dell'istruttoria istituzionale di verifica e validazione da parte dell'ISPRA (oggi ISIN).

Il protrarsi dei tempi di rilascio del nulla osta alla pubblicazione della CNAPI da parte dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente ha reso necessario l'aggiornamento periodico dei dati di base utilizzati, che hanno determinato alcune modifiche della Carta e le conseguenti verifiche istituzionali.

Il processo descritto si è concluso con l'emissione della revisione 04 della relazione su VT25.

Nel Deposito Nazionale saranno sistemati definitivamente e in sicurezza circa 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività, la cui radioattività decade a valori trascurabili nell'arco di 300 anni. Di questi rifiuti, circa 50.000 metri cubi derivano dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, circa 28.000 metri cubi dagli impianti nucleari di ricerca e dai settori della medicina nucleare e dell'industria. Il quantitativo complessivo dei rifiuti è composto in particolare dai:

- rifiuti derivanti dall'esercizio e dal decommissioning delle centrali ex Enel e degli impianti del ciclo del combustibile ex Enea – rifiuti derivanti da attività medico sanitarie, industriali e di ricerca (esistenti e futuri afferenti al cosiddetto "Servizio Integrato");
- rifiuti derivanti dall'esercizio e dal decommissioning delle installazioni nucleari del Centro Comune di Ricerca di ISPRA;
- rifiuti dall'esercizio e dal decommissioning di reattori di ricerca ed altre installazioni nucleari non facenti capo al Servizio Integrato.

## CARATTERISTICHE GENERALI



L'area individuata come VT-25 è posizionata a cavallo della SP dogana che taglia quasi perfettamente a metà la superficie totale dell'area di (ha) 361, ricadenti tra il Comune di Tarquinia e quello di Tuscania.

Le osservazioni a cura degli scriventi si occuperanno di trattare solamente della parte appartenente al Comune di Tarquinia ed interamente corrispondente al territorio della

Roccaccia, che in parte è di proprietà dell'Università Agraria di Tarquinia.

L'area è distante 9 km dal nucleo abitativo di Tarquinia, 13 Km da quello di Monte Romano e 10 km dalla Località marittima Spinicci (Tarquinia). Nella Relazione Tecnica "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" (elaborato DN GS 00127), si parla delle caratteristiche generali dell'area:

*"L'area è caratterizzata dalla **presenza di aree naturali**, definite da boschi cedui, e di **aree agricole prevalentemente a seminativo**, intervallati da **prati stabili con pascolo a prevalenza ovino e bovino**. Gli elementi naturali di valenza ecologica sono presenti nel settore centrale e meridionale in corrispondenza di formazioni boschive a **Quercus cerris** (cerro), in cui si rilevano anche specie termofile, quali **Q. pubescens** (Roverella), **Q. ilex** (Leccio), **Ligustrum vulgare** (Ligustro), associate anche ad **Acer monspessolanum** (Acer minore). Tali fitocenosi costituiscono delle **cerrete termofile**.*

*I boschi si estendono nel settore sud e orientale, su **aree a uso civico** in cui sono stati attuati dei tagli forestali. Il bosco ceduo è definito da specie esclusive della cerreta mista, perdendo il carattere termofilo del settore meridionale dell'area; l'assetto delle formazioni rilevate in sede di sopralluogo ha evidenziato il taglio nell'anno di rilevamento (2014). Tali boschi, vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, saranno oggetto di tutela nel corso delle eventuali successive fasi di localizzazione del deposito".*

*"Nel settore sud dell'area è presente un impianto di **Pinus pinea** (Pino domestico) misto a **Pinus halepensis** (Pino d'Aleppo). I limiti delle formazioni boscate sono interrotte da aree agricole a seminativo e prati pascolo: in tali contesti la fauna può trovare condizioni idonee alla sua diffusione in quanto l'articolazione territoriale permette una potenziale diversità ecologica in tutta l'area".*

*"Nell'area in esame non ricadono aree naturali protette, indicate negli elenchi ufficiali del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) o istituite con atti regionali (aggiornamento al 2019), e Siti Natura 2000, presenti nella banca dati del MATTM (trasmessa alla Commissione Europea nel 2019).*

*Nell'intorno dell'area è presente la Riserva naturale di Tuscania, a circa 7,0 km di distanza. I siti Natura 2000 presenti nell'intorno dell'area sono i seguenti:*

- ZPS IT6010058 "Monte Romano" distante circa 6,7 km;
- ZSC IT6010021 "Monte Romano" distante circa 7,0 km;
- ZSC IT6010020 "Fiume Marta (alto corso)" a circa 7,6 km;
- ZSC IT6010040 "Monterozzi", a circa 9 km di distanza".

## OSSERVAZIONI GENERALI

Nonostante l'importanza naturalistica dell'area, valorizzata anche dagli usi civici delle terre dell'Università Agraria che ne hanno garantito la naturalità, tutte le presenze di Habitat vengono sottostimate con la dichiarazione: **“Sulla base dei sopralluoghi effettuati non sono stati rilevati habitat di Direttiva 92/43/CEE”**.

È segnalata soltanto la potenziale presenza dell'habitat 6220\* *“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”*, in corrispondenza degli spazi aperti presenti tra le fasce boscate del settore orientale ed è menzionata la potenziale presenza della specie vegetale *Ruscus aculeatus*, volgarmente Pungitopo, come riportata dalla Tabella 3.2.1 della Relazione Tecnica. Per giustificare tali mancanze, la Società conferma che si tratta di un vaglio preliminare e che solo accedendo alle fasi di controllo successive si potrà effettivamente constatare la presenza di habitat protetti nell'area.

Ma allora il periodo: **“Sulla base dei sopralluoghi effettuati non sono stati rilevati habitat di Direttiva 92/43/CEE”** non può essere valido, proprio perché mancano le prove per formulare una tale conclusione.

Stessa analisi incompleta è stata fatta nei capitoli 3.2 e 3.3 della Relazione Tecnica in cui la Società riporta gli elenchi delle specie animali di Direttiva 92/43/CEE e delle specie di Uccelli di Direttiva 2009/147/CEE o di interesse conservazionistico potenzialmente presenti nell'area in base alla bibliografia consultata ed ai sopralluoghi effettuati.

Tali conclusioni, che a detta della stessa Società sono risultato di consultazioni bibliografiche e di sopralluoghi effettuati in un limitato e remoto arco di tempo (autunno 2014), non possono risultare esaustive dal momento che ad esempio l'intero studio degli habitat *“si è basato principalmente sulle informazioni disponibili in bibliografia e banche dati ufficiali presenti sul sito EIONET”* o che lo studio delle specie vegetali, animali e di uccelli protetti sia stato elaborato anche attraverso sopralluoghi *in situ* di cui tuttavia la Società non riporta alcun dato.

Quel che preme sottolineare è che, nonostante la Società riporti accuratamente tutte le potenziali specie protette presenti nell'area, quella che realmente ha compiuto è stata una mera elencazione di tali argomenti, in quanto si limita ad utilizzare le sole fonti bibliografiche per raccogliere informazioni sulle specie ed habitat dell'area ed omette di menzionare chi si è occupato di svolgere i sopralluoghi ed il metodo utilizzato per compierli.

In altre parole, chiunque legga la Relazione Tecnica non può accedere ai dati relativi ai sopralluoghi effettuati nell'autunno del 2014, la cui lontananza nel tempo dovrebbe

essere presa in considerazione alla luce della formulazione delle conclusioni da parte della Società.

Nel documento **“Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”** (elaborato DN GS 00102) la Società riporta in forma grafica gli argomenti che sono stati valutati per ciascun criterio nei diversi livelli d'analisi.

Nella **Tabella 0/2 – Suddivisione e sequenza di applicazione degli argomenti di approfondimento facenti capo a diversi criteri ISPRA**, al criterio di apprendimento “CA11 – Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico”, in tutti gli argomenti manca un adeguato livello di approfondimento, che permetterebbe quanto meno di rivalutare l'osservazione della Società in merito all'idoneità dell'area interessata.

Si osserva che la presenza delle specie è stata sottostimata poiché nell'area vi sono alcune specie menzionate nelle **Liste Rosse**, lo strumento introdotto dall'attività dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), la più antica e universalmente riconosciuta organizzazione internazionale che si occupa di conservazione della biodiversità, nella sua accezione più ampia.

## **OSSERVAZIONI SULLA VERIFICA DEI CRITERI DI ESCLUSIONE e APPROFONDIMENTO**

La Società poi prosegue con la verifica dei criteri della GT29 di ISPRA ed elenca le motivazioni per cui nell'area VT-25 tutti i criteri d'esclusione risulterebbero positivamente verificati in quanto non sarebbero state riscontrate condizioni, fenomeni e processi riguardo le caratteristiche fisiche, naturalistiche e antropiche dell'area tali da determinarne l'esclusione.

Gli scriventi, per esporre le proprie osservazioni in merito alle motivazioni riportate dalla Società, hanno ritenuto opportuno riportare alcuni dati di riferimento a quanto trattato nei punti di interesse.

Viene riportato l'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

*“1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

*a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*

*b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*

**c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150**

**metri ciascuna;**

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

**g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**

**h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**


i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico".

Per comprendere a fondo i principi e le cause che hanno portato a confutare le motivazioni dei criteri, si è ritenuto opportuno utilizzare le tavole ricavate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio.

### Tav. A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio



Nella Tav. A "Sistemi ed Ambiti del Paesaggio" (foglio 354) sono individuati i paesaggi definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti nell'area.

Come si può osservare, nella parte sud-occidentale e sud-orientale dell'area vi sono zone colorate in modo diverso in base alla tipologia di paesaggio:

- Il verde scuro indica la presenza di "**Paesaggio naturale**";
- Il verde indica la presenza di "**Paesaggio Naturale di Continuità**";
- Il marrone chiaro indica la presenza di "**Paesaggio Agrario di Continuità**";
- Le linee azzurre tratteggiate indicano la **fascia di rispetto dei due corsi d'acqua** che interessano la zona (uno in Paesaggio pera e l'altro in Paesaggio Agrario di Continuità).

Si fa presente che nell'Art. 21 del PTPR il paesaggio naturale è definito come "*porzioni di territorio caratterizzate dal **maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico** nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessate al modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente il carattere naturale o semi-naturale in condizione di sostanziale integrità*".

"La tutela è volta alla **valorizzazione** di beni ed alla **conservazione** del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli".

All'interno dello stesso articolo, nella Tab. B) "Paesaggio naturale – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela", al punto 4.7 la nuova realizzazione di depositi merci o materiali (art. 3 c.l e 7 D.P.R. 380/01) è definita come **non compatibile** sul suolo interessato dalla presenza di paesaggi naturali.

Ed allora una parte della zona VT-25 individuata per la realizzazione del Deposito Nazionale **non potrà essere utilizzata** perché tutelata per legge e ciò significa che una parte dell'area di 361 (ha) individuata per la realizzazione del Deposito verrebbe a mancare.

Il Paesaggio naturale di continuità è definito all'art. 23 del PTPR come "*porzioni di territorio che presentano **valore di naturalità**, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituire irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare*".

"La tutela per tali territori è volta alla **valorizzazione** della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire **complessi paesaggistici unitari**. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la **protezione, fruizione e valorizzazione** del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la **conservazione** dei modi d'uso



agricoli tradizionali”.


Al punto 4.7 della Tab. B) “Paesaggio naturale di continuità – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela” dell’art. 23 è sancita la **non compatibilità** di una nuova realizzazione di deposito merci o materiali su un suolo interessato dalla presenza di paesaggio naturale di continuità.

Ed allora anche la zona già occupata da tale paesaggio naturale di continuità **non potrà essere alterata** per la realizzazione dell’impianto e il totale degli ettari di area a disposizione diminuisce ulteriormente.

Il Paesaggio Agrario di continuità è definito dall’art. 26 del PTPR come “porzioni di territorio caratterizzate ancora dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno **funzione indispensabile di contenimento dell’urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario**”.

“La tutela è volta alla **riqualificazione** e al **recupero** dei tessuti urbani di cui costituiscono margine, alla valorizzazione della funzione di miglioramento del rapporto città campagna. Si possono realizzare infrastrutture, servizi e adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche nonché attività produttive compatibili con i valori paesistici”.

**Tav. B – Beni Paesaggistici**



Nella Tav. B "Beni Paesaggistici" si può osservare che il perimetro dell'area interessata comprende delle aree tutelate per legge, come:

- **Fiumi, correnti o corsi d'acqua** (indicate con il tratteggio di linee azzurre) la cui tutela è regolata all'art. 35 del PTPR;
- **Aree boscate** (indicate in verde chiaro), la cui tutela è regolata all'art. 38 del PTPR.

Nel PTPR all'art. 35, dedicato alla protezione dei corsi delle acque pubbliche, si afferma che: *"ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera c), del Codice **sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, denominata fascia di rispetto"*.

*"I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto **devono essere mantenuti integri e ineditati** per una profondità di metri 150 per parte; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre e ineditate si reduce a metri 50"*.

Anche in questo caso, essendo i corsi d'acqua assimilati al contesto paesaggistico, non possono essere intubati o rimossi dall'area, facendo sì che gli ettari destinati all'area VT-25 diminuiscano ulteriormente.

Nel PTPR all'art. 38, dedicato alla protezione delle aree boschive, si afferma che: *"Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

Nei territori boscati *"l'autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definiti nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, come definite nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea"*.


Ed anche se nella Tavola A non vengono indicate parti di territori su cui gravano gli usi civici, sappiamo tuttavia che quell'area è parte degli ettari di proprietà dell'Università Agraria di Tarquinia, che quindi esercita la il diritto di proprietà collettiva sulle zone in

questione.

Fermo restando l'Art. 142 co1 lett. h) del D.Lgs. 142/2004, l'art. 39 co1 del PTPR afferma che "Ai sensi dell'articolo 142 c01, lettera h), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agraria e le zone gravate da usi civici."

"Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni di interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della Legge Regionale del 31 gennaio 1996, n. 1, tale diversa destinazione".

### Tavola C – Beni del Patrimonio Naturale e Cultura



#### Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR

Beni del Patrimonio Naturale		
sic_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse comunitario	Decreto Comunitario 92/43/CEE (Habitat) DM 03/04/2020
sn_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse nazionale	Decreto Comunitario 92/43/CEE (Habitat) DM 03/04/2020
sir_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse regionale	Decreto Comunitario 92/43/CEE (Habitat) DM 03/04/2020
zps_001	Zone a protezione speciale (Conservazione in coltura relitta)	Decreto Comunitario 92/43/CEE (Habitat) DM 03/04/2020
zps_002	Zone a protezione speciale (Conservazione in coltura relitta)	Decreto Comunitario 92/43/CEE (Habitat) DM 03/04/2020
ap_001	Area di protezione delle attività venatorie (APV) (Bando, ZAC, ZSC, FC)	L.R. 03/05/1995 n. 17 DGR 17/05/1995 n. 450
cl_001	Clas faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette	Conferenza Stato-Regioni Delibera 20/07/2000 n. 51'aggio 2003
zci_001	Zone a conservazione indiretta	
sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Aree	Aut. L.R. 24/1997 DGR 17/05/1997 DGR 1/007/2003
sp_002	Schema del Piano Regionale dei Parchi Parziali	Aut. L.R. 24/1997 DGR 17/05/1997 DGR 1/007/2003
cn_001	Pascoli, rocce, aree nude (Carta dell'uso del suolo)	Carta dell'uso del suolo (1999)
	Reticolo idrografico	Intesa Stato-Regioni CTR 1/03/2000
geo_001	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Aree	Direzione Regionale Culturale
geo_002	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Parziali	Direzione Regionale Culturale
lab_001	Filari elaboratore	

#### Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale Art. 143 D.Lgs. 42/2004

		Punti di vista	Art. 31 bis e 14 L.R. 24/1998
		Percorsi panoramici	Art. 31 bis e 14 L.R. 24/1998
		Parchi archeologici e culturali	Art. 31 bis L.R. 24/1998
		Sistema agrario a carattere permanente	Art. 31 bis e 31 bis 1 L.R. 24/1998
		Aree con fenomeni di frantumamenti fondari e processi insediativi diffusi	Art. 31 bis e 14 L.R. 24/1998
		Discariche, depositi, cave	Art. 31 bis e 14 L.R. 24/1998

#### dalla relazione al PTPR Lazio :

2.8 Riconoscimento dei beni naturali e culturali non appartenenti ai beni paesaggistici e azioni strategiche del PTPR  
I "Beni del patrimonio naturale e culturale" - tavole C ed i relativi repertori contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata, in prevalenza, tramite autonomi procedimenti amministrativi diversi da quelli paesaggistici.  
Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.  
Le Tavole C contengono anche l'individuazione di punti dei punti di vista e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione e la gestione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR.

Nella Tav. C "Beni del Patrimonio Naturale e Culturale" si può osservare che l'area interessata comprende:

- **Zone a conservazione speciale o Siti di interesse nazionale** (D.C. 92/43/CEE, Habitat e D.M. 03/04/2020);
- **Pascoli, rocce, aree nude** (Carta dell'uso del suolo);

- **Percorsi panoramici (art. 31bis e 16 L.R. 24/1998)** - "Ai sensi dell'articolo 1 della L. 1497/1939, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali";
- **Parchi archeologici e culturali (art. 31ter L.R. 24/1998)** - "La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di promuovere, valorizzare e consolidare le identità della comunità locale e dei luoghi";
- **Sistema agrario a carattere permanente (Art. 31bis e 16 L.R. 24/1998)** - "Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali, la Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifici, i fabbricati ed i complessi architettonici rurali presenti sul proprio territorio, di seguito denominati architetture rurali, che presentino interesse estetico tradizionale e siano testimonianza dell'economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale. A tal fine la Regione incentiva la conservazione dell'originaria destinazione d'uso, la salvaguardia delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali e le attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche".

Dagli articoli del PTPR e della L.R. 24/1998 sopra riportati e dalle Tavole A, B e C è chiaro che non è possibile individuare un'area di 361 (ha), come nella CNAPI è dichiarato per la realizzazione del progetto, che non presenti vincoli paesistici.

Fatte le dovute precisazioni, si può ora procedere all'osservare delle motivazioni che sono risultate più controverse e poco esaustive.

### **CE10 – Sono da escludere le aree caratterizzate da falda idrica affiorante o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito**

La Società afferma: "Sulla base di dati bibliografici e rilievi speditivi, **non si registra nell'area la presenza di falde di entità rilevante in prossimità del piano campagna**".

Il criterio di esclusione CE10 contenuto nella GT29 prevede l'esclusione delle aree caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito, specificando:

"La prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da escludere le

aree con presenza di sorgenti e di presa di acquedotti”.

Si osserva, come ben chiaro nelle Tav. A e B, che è vero che non vi è la presenza di falde di entità rilevante, ma anche vero che si è sottostimata la presenza di corsi d'acqua, che, come riportato all'art. 142 co1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposti a vincolo paesistico.

### **CE11 – Sono da escludere le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente**

La Società afferma: *“Nell'area in esame non ricade nessuna area naturale protetta o sito Natura 2000 che rientri negli elenchi ufficiali del MATTM o sia stata istituita con atti regionali.*

*L'unica area protetta più vicina all'area è la Riserva naturale di Tuscania, a circa 7,0 km.*

*I siti di Natura 2000 più prossimi all'area sono i seguenti:*

- 1. ZSC IT6010040 Monterozzi a circa 9 km;*
- 2. ZSC IT6010020 Fiume Marta (alto corso) a circa 7,6 km;*
- 3. ZPS IT6010058 “Monte Romano” distante circa 6,7 km;*
- 4. ZSC IT6010021 “Monte Romano” distante circa 7,0 km”.*

Si osserva che, nonostante l'area non sia interessata dalla presenza di aree naturali protette o siti Natura 2000, è tuttavia caratterizzata dalla presenza di zone o elementi naturali a vincolo paesistico, il che rende suddette zone automaticamente tutelate e protette dalla legge.

### **CE12 Sono da escludere le aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati**

La Società afferma: *“Le località abitate (centri e nuclei abitati ISTAT) più prossime all'area sono le seguenti:*

- 1. Montebello a circa 3 km;*
- 2. Tuscania a circa 8,1 km;*
- 3. Località La Valeria a circa 10,4 km”.*

Si osserva che sono sottostimate le distanze della città di Tarquinia (circa 9km) e dal territorio della Roccaccia dove è presente l'azienda agricola dell'Università Agraria di Tarquinia (l'ente con personalità giuridica riconosciuta sin dal 1894, in seguito all'emanazione della legge sull'ordinamento dei domini collettivi ubicati nelle province degli ex Stati Pontifici, vanta di circa 8.000 ettari di terreno, gran parte a regime biologico e in parte esclusivamente per gli usi civici), situata lungo la SP Roccaccia Km 10.300, con allevamento di bovini maremmani in regime biologico e di produzione agricola biologica. Inoltre non si rivela il motivo per cui la Società non abbia menzionato il centro abitato di Tarquinia, che tra l'altro sembra essere il centro che potrebbe causare maggiori

interferenza a causa del flusso turistico e dell'aumento demografico che si verifica durante la stagione estiva.

Dalla Guida Tecnica n. 29 dell'ISPRA: "La distanza dai centri abitati deve essere tale da prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura e di controllo istituzionale e nel periodo ad esse successivo, tenuto conto dell'estensione dei centri medesimi."

## CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico

La Società afferma: "Questo argomento richiede indagini a scala locale proprie delle successive fasi del processo di localizzazione e pertanto l'individuazione nell'area degli elementi indicati e la loro valutazione viene fornita solo in termini generali".

Si riporta quanto affermato nel documento **Caratterizzazione delle produzioni agricole di qualità nei territori delle aree CNAPI – Studio Fondazione Qualivita** (elaborato DN GS 00225), pag. 299: "Tarquinia è un comune collocato nella Maremma Laziale la cui economia si basa principalmente sul turismo balneare e culturale, anche se resta forte l'attività rurale del territorio sia nell'agricoltura (cereali, ortivi, arachidi, pompelmi) che nell'allevamento. Il comune vanta un sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNSECO (Necropoli Etrusca di Tarquinia) e la presenza della Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia. Il comparto agroalimentare di qualità vede coinvolte 30 aziende, nella filiera vitivinicola (in misura minore in quella olivicola-olearia, della coltivazione di cereali e dei fruttiferi) e nell'allevamento, in particolare di ovini (ma anche suini e bovini). La superficie agricola biologica è molto ampia (oltre 3.000 ha) e coinvolge 28 aziende, impiegate in varie coltivazioni fra le quali spiccano soprattutto i cereali e le foraggere".

All'interno dello stesso documento vi sono informazioni su Prodotti a Indicazione geografica (filiere DOP e IGP), sull'Agricoltura biologica, sui Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), sul Peso del settore agricolo nel territorio e sul Peso delle filiere agroalimentari di qualità nel settore agricolo del Comune di Tarquinia.

### Posizione del comune nella "classifica" degli indicatori

		1°	102°
R1	<b>PESO SETTORE AGRICOLO</b> (% AZ AGR)		73°
R2	<b>PESO FILIERE DI QUALITÀ</b> NUM. AZIENDE % AZ (DOP-IGP+BIO)		78°
R3	<b>PESO FILIERE DI QUALITÀ</b> SAU % SAU (DOP-IGP+BIO)	48°	
R4	<b>PESO FILIERE DI QUALITÀ</b> GLS % GLS (DOP-IGP+BIO)		66°

Questi sono dati che la stessa Società ha riportato nella documentazione destinata alla consultazione pubblica, e con i quali, per quanto non siano approfonditi, risulta strano che la Società non possa elaborare un'analisi del Criterio in questione, considerando anche le strumentazioni con cui la SOGIN S.p.A. ha concluso le osservazioni ai criteri precedenti.

Per quanto riguarda i luoghi di interesse storico e archeologico, oltre a rimandare a quanto mostrato nella Tav C – Beni del Patrimonio Naturale e Culturale, gli scriventi vorrebbero far luce su una questione di carattere squisitamente ambientale e paesaggistico e che ha visto anche l'interesse della Soprintendente per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, la quale in un articolo di giornale ha scritto: **“non di rado capita che l'individuazione di nuovi siti nel sottosuolo abbia anche un significato per l'ambiente. È il caso delle reti di cunicoli, cisterne e conserve d'acqua che caratterizzano il paesaggio tufaceo della Tuscia dall'epoca etrusca fino al Medioevo e oltre”**.

*“In questi casi, oltre all'innegabile interesse culturale, la presenza di condotte sotterranee ha un inevitabile impatto nella valutazione dei rischi naturali: quello della stabilità dei versanti tufacei nei quali sono scavati e il rischio idro-geologico e ambientale inerente al possibile impianto di discariche, sistemi di smaltimento industriale e depositi di materiali inquinanti”*.

## CONCLUSIONI

La Relazione Tecnica dell'area VT-25 elaborata dalla Società “Sogin S.p.A.” in vista del processo di localizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, e per il temporaneo deposito dei rifiuti a media e alta attività, risulta essere poco esaustiva e in alcuni tratti eccessivamente superficiale.

Pur trattandosi della prima fase di localizzazione delle aree idonee, a cui ne seguiranno altre maggiormente approfondite, si ritiene che alcune asserzioni presenti all'interno del documento siano troppo semplicistiche e fuorvianti, poiché non adatte a rendere il quadro completo dell'area nelle sue caratteristiche naturali e paesaggistiche.

Si ribadisce il fatto che la Società non abbia quantomeno accennato alla presenza di zone a vincolo paesaggistico e alle relative misure di tutela che la normativa nazionale e regionale riserva ad esse.

Inoltre nella Relazione Tecnica a cui le osservazioni di questo documento si riferiscono, a seguito delle conclusioni formulate tenendo conto dell'impossibilità di edificare strutture in determinate zone dell'area, non vi sono accenni al fatto che certamente non vi è alcuna zona dell'area ricadente sul Comune di Tarquinia che ricopra gli ettari necessari all'edificazione della struttura e che non presenti vincoli di alcun tipo, specialmente in

quell'area scelta.

Preme anche ribadire che le osservazioni del presente documento sono riservate alla sola parte dell'Area VT-25 appartenente al territorio di Tarquinia, in cui quindi non sono citate le possibili criticità relative alla parte di Toscana, interessata ad esempio dalle problematiche relative alla sismicità della zona, sottostimata anch'essa con la scelta di SOGIN Spa di dividere l'Area VT-25 in due sottozone di differente classificazione sismica (La zona ricadente sul Comune di Tarquinia viene inserita in classe A2, definita "Buona" per l'idoneità rispetto alla sismicità del territorio), invece di attribuire in tutta l'Area VT-25 la classificazione "C", come indicato nei documenti regionali.

Tarquinia, 16.06.2021

Per ITALIA NOSTRA ONLUS  
Ebe Giacometti – presidente nazionale

Per LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  
Alessia Colle – delegata sezione Civitavecchia

Per FORUM AMBIENTALISTA  
Simona Ricotti – presidente

Per ITALIA NOSTRA SEZIONE ETRURIA  
Marzia Marzoli - presidente

Per il COMITATO PER IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DI TARQUINIA  
Virginia Borgi, Nicola Buonaiuto - portavoce

Per il COMITATO 100% FARNESIANA  
Marco Tosoni – portavoce

Per il COMITATO PER LA DIFESA DELLA VALLE DEL MIGNONE  
Bianca Stefancu – portavoce



## RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99"
- Decreto Legislativo 142/2004
- Guida Tecnica n. 29 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- Relazione Tecnica "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" (Elaborato DN GS 00127)
- Piano Territoriale Paesistico Norme – Assessorato Urbanistica – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica (Area Pianificazione Paesistica e Territoriale)
- L.R. 24/1998
- "Caratterizzazione delle produzioni agricole di qualità nei territori delle aree CNAPI – Studio Fondazione Qualivita" (Elaborato DN GS 00225)
- <http://www.tusciaweb.eu/2021/03/siti-le-scorie-radioattive-tengano-conto-dei-beni-culturali/>